

Viaggio di fine anno nel panorama del processo penale digitale

Rito telematico lontano

Un registro obbligatorio. E tanti applicativi

DI MARZIA PAOLUCCI

Il Tiap, Sistema di trattamento informatico degli atti processuali, risale addirittura al 2008, più recente, del 2014 è il Sint, riguardante le notifiche telematiche, per la trasmissione degli atti ma non consultabile dal magistrato, neppure in lettura. Viaggio di fine anno tra i diversi applicativi del processo penale telematico che verrà tra software obsoleti, vuoti e incongruenze normative ma soprattutto una produzione ancora poco incentrata sulla dematerializzazione dei documenti cartacei, senza sviluppo di documenti nativi digitali e con scarso coinvolgimento dell'avvocatura. L'informatizzazione penale dove l'avvocato accede per via telematica ma non interagisce, riguarda solo le notificazioni a mezzo Pec dalle cancellerie di tribunale e Corti d'appello e le notificazioni a mezzo Pec dalla cancelleria della Corte di cassazione. Tanto il civile, seppur a fatica, ha raggiunto

la telematizzazione, tanto il penale sembra esserne ancora distante: l'unico registro nazionale obbligatorio è il Sicp- Sistema informativo della cognizione penale - affiancato da una giungla di altri applicativi dalle sigle enigmatiche, ancora adottati su discrezionalità degli uffici. E' il caso di Siamm per le spese di giustizia e la gestione del personale, Sies per l'esecuzione delle misure di sorveglianza, Sigma per gli uffici minorili, Snt per le notifiche telematiche dove l'avvocato può ricevere tramite pec la notifica di atti del pm o del giudice ma non può assolutamente depositarli allo stesso modo, Sitmp per le misure di prevenzione fino ai gestori documentali Tiap ed Auror@. Eppure, stando all'ultima relazione sull'amministrazione della giustizia del 2018 presentata al Parlamento dal ministro Bonafede, il 2019 sarebbe stato l'anno della svolta informatica con la prevalidazione preliminare al deposito delle sentenze, il



desk del consigliere e l'aggiudicazione della gara per la telematizzazione del processo penale. Per ora, però, resta «la persistenza di più applicativi non sempre in collegamento tra di loro e l'assenza di una normativa cogente che lascia alla discrezionalità dei singoli uffici la scelta di informatizzare o meno le diverse fasi del processo penale», denuncia il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del plenum dello scorso 9 gennaio, approvando la stes-

sa relazione. Per il Consiglio le linee guida per lo sviluppo del Ppt passano per più punti: reingegnerizzazione e riunificazione degli applicativi del Ppt, creazione della consolle del magistrato penale e di documenti nativi digitali senza più ricorso alla loro scansione insieme alle sempre più necessarie formazione e informatizzazione degli attori del processo penale: amministrativi, tecnici, cancellieri, tirocinanti, magistrati e avvocati. «Il processo penale



telematico inteso in termini di informatizzazione degli atti che lo compongono, non c'è», dichiara a *ItaliaOggi Sette* Gian Domenico Caiazza, presidente delle Camere penali. «Per la mia esperienza - dichiara - se a Roma ci confrontiamo con la smaterializzazione degli atti d'indagine e dei verbali dibattimentali che sono tutti nativi digitali, non dovunque è così. Tutto andrebbe unificato in un solo sistema, dalle prime fasi d'indagine fino alla verbalizzazione dibattimentale. C'è poi un vulnus al diritto di difesa che va colmato - avverte - non è ancora possibile per la difesa, che riceve via posta elettronica certificata le notifiche degli atti giudiziari, il deposito via pec dei propri atti. Siamo così costretti - denuncia Caiazza - a depositarli in formato cartaceo in cancelleria a causa della giurisprudenza della Suprema Corte che in più di una sentenza, non ha riconosciuto l'equiparazione della pec alla raccomandata a/r».

© Riproduzione riservata

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

